

Torino li, 20 maggio 2020

Circolare n.10/2020

Ai Sigg. Clienti

Oggetto: Decreto “Rilancio”

Le misure contenute nel decreto, sono articolate sulla base dei seguenti Titoli:

- Titolo I – Salute e sicurezza
- Titolo II – Sostegno alle imprese e all’economia
- Titolo III – Misure in favore dei lavoratori
- Titolo IV – Disposizioni per la disabilità e la famiglia
- Titolo V – Enti territoriali e debiti commerciali degli enti territoriali
- Titolo VI – Misure fiscali
- Titolo VII – Disposizioni per la tutela del risparmio nel settore creditizio
- Titolo VIII – Misure di settore
- Titolo IX – Ulteriori disposizioni

Riportiamo di seguito alcune delle principali misure adottate:

- **Titolo II – Sostegno alle imprese e all’economia**

Capo I Misure di sostegno

Art.24 - Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP

Non è dovuto il versamento del saldo Irap 2019 e della prima rata dell’acconto 2020, dai contribuenti (sia imprese che lavoratori autonomi) che hanno maturato, nel periodo d’imposta precedente, ricavi non superiori a 250 milioni di euro; l’importo di tale versamento è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d’imposta.

Rimane tuttavia fermo il versamento dell’acconto dovuto per il 2019.

L’applicazione della norma è esclusa per le banche e gli altri enti e società finanziari nonché per le imprese di assicurazione, le Amministrazioni e gli enti pubblici.

Art. 25 - Contributo a fondo perduto

È riconosciuto un contributo a fondo perduto ai titolari di partita Iva, soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, con ricavi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente, se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 è inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

L'importo del contributo è compreso tra il 20 e il 10% della riduzione di fatturato, a seconda dell'ammontare dei ricavi e dei compensi del periodo d'imposta precedente.

La percentuale da applicare varia a seconda dei ricavi e compensi annui (relativi al periodo d'imposta 2019):

- 20% per soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000€;
- 15% per soggetti con ricavi o compensi compresi tra 100.000€ e 1.000.000€;
- 10% per soggetti con ricavi o compensi compresi tra 1.000.000€ e 5.000.000€.

Non possono beneficiare del Contributo coloro che hanno diritto alle seguenti indennità:

- articolo 27 Decreto Cura Italia: Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
- articolo 38 Decreto Cura Italia: Indennità lavoratori dello spettacolo;
- articolo 44 Decreto Cura Italia: Fondo per il reddito di ultima istanza;
- ai lavoratori dipendenti e ai professionisti alle Casse di Previdenza obbligatoria.

Non spetta, inoltre, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 31 marzo 2020.

L'ammontare del contributo è riconosciuto, comunque, ai soggetti beneficiari, per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.

La domanda andrà presentata in via telematica all'Agenzia delle Entrate. A tal proposito, sarà un provvedimento del Direttore dell'Agenzia a stabilire le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione dello stesso e ogni altro elemento necessario all'attuazione.

Il contributo a fondo perduto è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.

Art.26 - Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni

Le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, anche semplificata, le società cooperative con ricavi superiori a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro (con vari scaglioni 5mln, 10 mln, 50 mln) che hanno subito una riduzione dei ricavi a causa dell'emergenza sanitaria in corso rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente in misura non inferiore al 33% qualora:

- abbiano deliberato ed eseguito dopo l'entrata in vigore del presente decreto legge ed entro il 31 dicembre 2020 un aumento di capitale a pagamento, integralmente versato (non inferiore a 250.000);
- si trovano in situazione di regolarità contributiva e fiscale;
- si trova in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;
- solo nel caso di accesso alla misura di cui al comma 12, il numero di occupati è inferiore a 250 persone.

Per i conferimenti in denaro effettuati per l'aumento del capitale sociale spetta un credito d'imposta pari al 20 per cento.

L'investimento massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d'imposta non può eccedere euro 2.000.000. La distribuzione di riserve, di qualsiasi tipo, prima del 1° gennaio 2024 da parte della società oggetto del conferimento in denaro comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo del contribuente di restituire l'ammontare detratto, unitamente agli interessi legali.

Inoltre, alle società oggetto di aumento di capitale, sarebbe riconosciuto un “credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto (secondo il bilancio di esercizio 2020), fino a raggiungere al massimo il 30% dell’aumento di capitale stesso.

Ai fini del sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano, è istituito il fondo denominato « Fondo Patrimonio PMI » (di seguito anche il “Fondo”), finalizzato a sottoscrivere entro il 31 dicembre 2020, entro i limiti della dotazione del Fondo, obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione, con le caratteristiche indicate al comma 12 (di seguito “gli Strumenti Finanziari ”), emessi dalle società, per un ammontare massimo pari al minore importo tra tre volte l’ammontare dell’aumento di capitale e il 12,5% dell’ammontare dei ricavi. Gli Strumenti Finanziari possono essere emessi in deroga ai limiti di cui all’articolo 2412, primo comma, del codice civile.

Gli Strumenti Finanziari sono rimborsati decorsi sei anni dalla sottoscrizione. La società emittente può rimborsare i titoli in via anticipata decorsi tre anni dalla sottoscrizione.

Non sono dovuti interessi qualora la società emittente abbia mantenuto fino al rimborso degli Strumenti Finanziari il numero di occupati al 1° gennaio 2020 ovvero abbia effettuato investimenti per finalità di digitalizzazione dell’attività, innovazione produttiva o sostenibilità ambientale e le altre finalità di cui al comma 86 dell’art. 1 della legge n. 169 del 2019.

Art. 28 - Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, affitto d’azienda e cessione del credito

Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente, è previsto un credito d’imposta del 60% del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

Il credito d’imposta spetta anche, nella minore misura del 30%, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo.

Il credito d’imposta è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio.

Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d’imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

Il credito di imposta spetta alle strutture alberghiere indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d’imposta precedente.

Il credito d’imposta spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale.

Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione.

Le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo sono definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

Art. 30 - Riduzione degli oneri delle bollette elettriche

Per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente dispone, con propri provvedimenti, allo scopo di alleviare il peso delle quote fisse delle bollette elettriche in particolare in capo alle piccole attività produttive e commerciali predispone la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema".

Art. 50 – Proroga del termine di consegna dei beni strumentali nuovi ai fini della maggiorazione dell'ammortamento.

La norma proroga il termine del 30 giugno 2020 previsto per dall'articolo 1 del D.L. 30 aprile 2019, n.34 al 31 dicembre 2020.

• **Titolo III – Misure in favore dei lavoratori**

Art. 68 - Modifiche all'articolo 19 in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario

I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020.

Art. 69 - Modifiche all'articolo 20 in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria

Le aziende che alla data dell'entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario (CIGS) possono presentare domanda di concessione del trattamento dell'integrazione salariale ordinaria (CIG) con causale "emergenza COVID-19" ai sensi dell'art 19 per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020.

Art.70 - Modifiche all'articolo 22 in materia di Cassa integrazione in deroga

Le Regioni e le Province autonome possono riconoscere in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, per i datori di lavoro che occupano più di cinque dipendenti, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione

del rapporto di lavoro e comunque per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di nove settimane. Le predette ulteriori cinque settimane sono riconosciute secondo le modalità di cui all'articolo 22-ter e tenuto conto di quanto disciplinato dall'articolo 22-quater. Con le medesime modalità sono altresì riconosciuti eventuali periodi già autorizzati dalle Regioni e non fruiti dal datore di lavoro. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020.

Art.78 - Modifiche all'articolo 44 recante istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19

Viene riconosciuta anche per i mesi di aprile e maggio 2020 l'indennità di 600 euro riconosciuta per il mese di marzo 2020 per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

Art.80 - Modifiche all'articolo 46 in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo

La norma reca modifiche all'articolo 46 D.L. 17/03/2020 n. 18 in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, portando a cinque mesi il termine entro il quale sono vietati i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e collettivi e sono sospese le procedure dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo in corso.

Art. 82 - Reddito di emergenza

Viene introdotto il Reddito di emergenza dal mese di maggio 2020 ("Rem"), quale misura di sostegno al reddito per i nuclei familiari in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, erogato dall'INPS in due quote ciascuna pari all'ammontare di 400 euro. Le domande per il Rem devono essere presentate entro il termine del mese di giugno 2020. Il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso di determinati requisiti fra i quali un determinato valore del reddito familiare, del patrimonio mobiliare familiare e dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE). Il Rem non è compatibile con le indennità previste dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, né con le indennità di cui agli articoli 20 e 21 del presente decreto-legge. Il Rem non è altresì compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano, al momento della domanda, titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità; titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore ad una determinata soglia; percettori di reddito di cittadinanza ovvero di misure aventi finalità analoghe.

Art.88 - Sorveglianza sanitaria

L'articolo impone ai datori di lavoro di garantire, per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali, la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio in ragione di determinati fattori, derivanti anche da patologia COVID-19. Per quei datori per i quali non è previsto l'obbligo di nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria, la sorveglianza sanitaria eccezionale – che ha origine dall'emergenza sanitaria COVID-19 - può essere richiesta dal datore ai servizi territoriali dell'INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro.

Art.84 - Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19

Per i soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità pari a 600 euro viene erogata un'indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020.

Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito comprovate perdite (riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto a quello del secondo bimestre 2019), è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro.

Tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell'esercizio dell'attività, comprese le eventuali quote di ammortamento.

Per i lavoratori titolari di rapporti di co.co.co. iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, aventi specifici requisiti, è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1.000 euro.

Per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'AGO già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell'indennità pari a 600 euro viene erogata un'indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020.

Art.85 - Indennità per i lavoratori domestici

Ai lavoratori domestici che abbiano in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali è riconosciuta, per i mesi di aprile e maggio 2020, un'indennità mensile pari a 500 euro, per ciascun mese.

Tali indennità sono riconosciute a condizione che i lavoratori domestici non siano conviventi col datore di lavoro.

L'indennità di cui al presente articolo non spetta ai titolari di pensione, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità e ai titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico.

Art.90 - Lavoro agile

Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Art.98 - Disposizioni in materia di lavoratori sportivi

La norma in oggetto reitera per i mesi di aprile e maggio 2020, un'indennità pari a 600 euro in favore dei lavoratori sportivi impiegati con rapporti di collaborazione, riconosciuta dalla società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2020. Detto emolumento non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell'indennità ex articolo 96 del decreto-legge n. 18 del 2020, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata, senza necessità di ulteriore domanda, anche per i mesi di aprile e maggio 2020.

E' stabilita poi la possibilità, per i lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti con retribuzione annua lorda non superiore a 50.000, di accedere al trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 22 del decreto-legge n. 18 del 2020, limitatamente ad un periodo massimo di 9 settimane.

• **Titolo IV – Disposizioni per la disabilità e la famiglia**

Art. 105 – Finanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto alla povertà educativa

Al fine di sostenere le famiglie, per l'anno 2020, sono state destinate ulteriori risorse complessive pari a 150 milioni di euro ai singoli Comuni al fine di finanziare iniziative (con il supporto di enti pubblici e privati) volte a:

- Potenziare i centri estivi per i mesi da giugno a settembre ed i servizi socioeducativi per i bambini di età compresa tra i 3 ed i 14 anni;
- Sviluppare progetti volti a promuovere iniziative culturali ed educative per i minori.

• **Titolo VI – Misure fiscali**

Art.119 - Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici

E' prevista una detrazione d'imposta, nella misura del 110 per cento, per le spese sostenute dal 1 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo, per gli interventi di isolamento termico e per le spese di sostituzione degli impianti di climatizzazione con caldaie a pompa di calore o a condensazione. Gli interventi devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio.

La detrazione è altresì riconosciuta anche per gli interventi antisismici sugli edifici nonché per interventi di installazione di specifici impianti fotovoltaici.

Art.120-bis - Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro

Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19.

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti, è utilizzabile nell'anno 2021 esclusivamente in compensazione ed è eventualmente cedibile ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

Art. 121 - Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d'imposta cedibile

Per soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi di: recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, recupero o restauro di edifici, installazione di impianti solari fotovoltaici, è stata prevista la possibilità, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione di optare:

- per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari;
- per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono utilizzabili anche in compensazione, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d'imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno può essere usufruita negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso.

Art.122 - Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19

A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei crediti d'imposta qui di seguito elencati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari. I crediti d'imposta cedibili sono:

- a) credito d'imposta per botteghe e negozi di cui all'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
- b) credito d'imposta per canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'art. 28;
- c) credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all'articolo 120;
- d) credito d'imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro di cui all'articolo 125;

I cessionari possono utilizzare il credito ceduto anche in compensazione, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.

Art.124 - Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19

Per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, alla cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 (mascherine, guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tuta di protezione, calzari e soprascarpe, cuffia copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri...) si applichi l'aliquota IVA del 5%.

Fino al 31 dicembre 2020, la cessione di tali beni è però esente dall'imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Viene, in sostanza, riconosciuta l'applicazione di una aliquota IVA pari a zero.

Art.125 - Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione

Ai soggetti esercenti arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo del settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, spetta un credito d'imposta in misura pari al

60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020.

Il credito d'imposta può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è riconosciuto ovvero in compensazione, con modello F24, a decorrere dal giorno successivo a quello di riconoscimento dello stesso.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione.

Art.126 - Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi

I versamenti sospesi ai sensi dell'articolo 18 decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, per i mesi di aprile di maggio 2020 a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione e degli enti non commerciali, relativi a:

- Ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati,
- Trattenute relative all'addizionale regionale e comunale,
- Imposta sul valore aggiunto;
- Contributi previdenziali e assistenziali,
- Premi per l'assicurazione obbligatoria;

potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 (in luogo del 30 giugno 2020) ovvero al massimo in quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.

E' altresì rinviato il versamento delle ritenute d'acconto da parte del sostituto d'imposta per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020, per la quale era stata prevista sospensione nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.

E' prevista la possibilità per i predetti soggetti di versare le ritenute d'acconto, oggetto della sospensione, in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 (in luogo del 31 luglio 2020) ovvero al massimo in quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.

Art.128 - Salvaguardia del credito di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del Tuir, ovvero del trattamento integrativo di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 2020, n. 21

Per l'anno 2020, il bonus "Renzi" di 80 euro di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del TUIR e il trattamento integrativo di 100 euro per i lavoratori che svolgono l'attività di lavoro presso la sede della società nonostante l'epidemia, spettano anche se l'imposta lorda calcolata sui redditi sia di importo inferiore alla detrazione per effetto delle misure a sostegno del lavoro.

In sostanza, il datore di lavoro riconosce i predetti benefici spettanti con riferimento al periodo nel quale il lavoratore fruisce delle misure di sostegno al lavoro assumendo, in luogo degli importi delle predette misure di sostegno, la retribuzione contrattuale che sarebbe spettata in assenza dell'emergenza sanitaria da COVID 19.

In particolare, è stabilito che le predette somme siano corrisposte a partire dalla prima retribuzione utile erogata al lavoratore e, comunque, entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio.

Art.137 - Proroga della rideterminazione del costo d'acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati

E' prorogato il termine per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° luglio 2020 (in luogo al 1° gennaio 2020).

Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 settembre 2020; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 30 settembre 2020.

Le aliquote della predetta imposta sostitutiva sono stabilite nella misura dell'11 per cento.

Art.140 - Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri

E' prevista la proroga, al 1° gennaio 2021 per la non applicazione delle sanzioni agli operatori che non sono in grado di dotarsi entro il 1° luglio 2020 di un registratore telematico ovvero di utilizzare la procedura web messa a disposizione dall'Agenzia delle entrate. Resta fermo l'obbligo, per tali soggetti, di emettere scontrini o ricevute fiscali, registrare i corrispettivi ai sensi dell'articolo 24 del d.P.R. n. 633 del 1972 e trasmettere telematicamente con cadenza mensile all'Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi giornalieri.

E' previsto uno slittamento sempre al 1° gennaio 2021 del termine di adeguamento dei registratori telematici per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri esclusivamente al Sistema tessera sanitaria.

Art.141 - Lotteria dei corrispettivi

La norma introduce il differimento del termine, dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2021 a partire dal quali decorre la lotteria dei corrispettivi.

Art.142 - Rinvio della decorrenza del servizio di elaborazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, delle bozze precompilate dei documenti IVA

La norma dispone che l'avvio sperimentale del processo che prevede la predisposizione delle bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA da parte dell'Agenzia delle entrate sia rinviato alle operazioni IVA effettuate dal 1° gennaio 2021.

Art.144 - Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni

E' prevista la proroga dei pagamenti in scadenza tra l'8 marzo 2020 e il giorno antecedente l'entrata in vigore del decreto, anche per le rateazioni in corso, delle somme chieste mediante le comunicazioni degli esiti del controllo di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del DPR n. 600 del 1973, 54-bis del DPR n. 633 del 1972, nonché mediante le comunicazioni degli esiti della liquidazione relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata. La norma proposta prevede altresì la sospensione dei medesimi pagamenti in scadenza nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del decreto e il 31 maggio 2020.

I versamenti di cui sopra possono essere effettuati in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o in 4 rate mensili di pari importo a decorrere da settembre 2020 con scadenza il 16 di ciascun mese.

Art.145 - Sospensione della compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo

Nel 2020, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali non si applica la compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo.

Art.147 - Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24

A decorrere dall'anno 2020, il limite previsto per la compensazione annua di 700.000 euro è elevato a 1 milione di euro.

Art.149 - Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d'imposta

E' prevista la proroga al 16 settembre per:

- Versamento della prima o unica rata relativa alle adesioni sottoscritte, dei versamenti relativi alle mediazioni, alle conciliazioni, al recupero dei crediti di imposta e agli avvisi di liquidazione, i cui termini di versamento scadono tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020.
- Notifica del ricorso di primo grado innanzi alle Commissioni tributarie per gli atti individuati al comma 1 e di quelli definibili ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.
- Versamento delle somme dovute per le rate relative all'acquiescenza, adesione, mediazione, conciliazione e a quelle relative agli istituti definitivi previsti agli articoli 1, 2, 6 e 7 del decreto legge n. 119 del 2018, scadenti tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020.

I soggetti interessati potranno quindi versare il dovuto o in un'unica soluzione oppure in 4 rate mensili di pari importo con scadenza il 16 di ciascun mese; la prima o unica rata dovrà essere versata entro il 16 settembre.

Art.154 - Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione

E' prevista la sospensione dei versamenti delle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione fino al 31 agosto 2020 (in luogo al 31 maggio 2020).

Il pagamento delle rate della c.d. "rottamazione-ter" e del c.d. "saldo e stralcio" in scadenza nell'anno in corso possono essere eseguite entro il 10 dicembre 2020. Si precisa che a tale ultimo termine non si applica la "tolleranza" di cinque giorni di cui all'articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018.

Infine, la decadenza del debitore dalle rateazioni accordate dall'agente della riscossione, si determinano in caso di mancato pagamento di dieci, anziché cinque, rate.

Art.157 - Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali

E' previsto che gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e di liquidazione, relativi ad atti o imposte per i quali i termini di decadenza scadono tra il 9 marzo 2020 di ed il 31 dicembre 2020, sono notificati non prima del 1 gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, in deroga agli ordinari termini decadenziali.

Per tali gli atti e le comunicazioni interessati dalla proroga dei termini, notificati nel 2021, non saranno dovuti interessi per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica dell'atto.

Art.163 - Proroga in materia di tabacchi

La norma prevede che la scadenza del pagamento delle imposte (accisa e IVA sui prodotti da fumo e sui tabacchi da inalazione senza combustione; imposta di consumo sui prodotti liquidi da inalazione e sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo) dovute per i periodi contabili dei mesi di aprile e maggio 2020, possa essere prorogata al 31 ottobre 2020.

• **Titolo VIII – Misure di settore**

Capo I – misure per il turismo e la cultura

Art. 176 – Tax credit vacanze

Per l'anno 2020 è riconosciuto un credito, utilizzabile dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2020, per il pagamento di servizi offerti sul territorio nazionale da imprese turistiche ricettive, bed & breakfast e agriturismi.

Il credito è riconosciuto ad ogni nucleo familiare con un ISEE non superiore ad euro 40.000 ed ammonta a:

- Euro 500 per nucleo familiare
- Euro 300 per i nuclei composti da due persone
- Euro 150 per i nuclei composti da una sola persona

Le condizioni per poter utilizzare il credito sono le seguenti:

- La spesa deve essere sostenuta in un'unica soluzione e verso una sola impresa turistica;
- Il pagamento deve essere documentato da fattura elettronica e deve riportare il codice fiscale della persona che usufruirà del credito;
- Il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l'intermediazione di soggetti diversi da tour operator o agenzie di viaggio come piattaforme o portali telematici

Il credito si sostanzierà: per l'80% in uno sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20% in un credito d'imposta utilizzabile in dichiarazione dei redditi.

Art. 177 – Esenzioni dall'Imu per il settore turistico

È prevista l'abolizione del versamento della prima rata dell'IMU, in scadenza il 16 giugno 2020 per i possessori di immobili classificati nella categoria catastale D/2 (immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù e dei campeggi) a condizione che i proprietari siano anche gestori delle attività esercitate.

Art. 181– Sostegno delle imprese di pubblico esercizio

Le imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o di autorizzazioni per l'utilizzo del suolo pubblico sono esonerate sino al 31 ottobre 2020 dal pagamento per la tassa per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche (TOSAP e COSAP).

È inoltre prevista la possibilità di richiedere l'ampliamento delle superfici occupate già concesse attraverso la presentazione di una sola pratica telematica all'ufficio territoriale competente allegando la planimetria dell'area.

Sino al 31 ottobre 2020, al fine di garantire il rispetto delle misure di distanziamento, è data la possibilità ai gestori di pubblici esercizi di utilizzare temporaneamente vie, piazze, strade e spazi aperti per posizionare strutture amovibili, dehors, elementi di arredo urbano, pedane, tavolini e strumenti funzionali all'attività di ristorazione.

Art. 229 – Misure per incentivare la mobilità sostenibile

È stato istituito un "buono mobilità", pari al 60 per cento della spesa sostenuta e comunque non superiore a euro 500 per l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali segway, hoverboard, monopattini e monowheel.

Tale buono è riconosciuto dal 4 maggio 2020 al 31 dicembre 2020 ai residenti maggiorenni nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti.

Vi ricordiamo che lo Studio è a disposizione per ogni ulteriore approfondimento, dubbio e/o delucidazione.

Con l'occasione Vi porgiamo i nostri più distinti saluti.

- Torino Consulting -